

1568/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1475

Polizia Municipale STORNARA

VERB. N. 173/15

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100-TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.475	12/09/2016			€ 1.088,00

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

POLIZIA MUNICIPALE STORNARA
 SERVIZIO TESORERIA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;248.045

DICONSI EURO: milleottantotto,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT44D0760115700000015677719

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERBALE N.173/2015 VIOLAZ. ART.142 CDS

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.088,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.088,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.088,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DIARY
J. H. H. H.
J. H. H. H.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT440760115700000015677719

NR.SCT: 182534865 CRO: A1024707241

DATA ORDINE: 14.09.2016

TRANSACTION ID: A102470724101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

FG

FOGGIA

FOGGIA V.R.

BENEFICIARIO: POLIZIA MUNICIPALE STORNARA SERV TESORE

DT REG : 16.09.2016

IMPORTO: 1.088,00

NOTE: VERBALE 173 2015 VIOL ART 142 CDS

MANDATO NUM. 1475

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.475	12/09/2016			€ 1.088,00

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

POLIZIA MUNICIPALE STORNARA
SERVIZIO TESORERIA

. 0
Partita IVA:
CC 03.18;248.045

DICONSI EURO: milleottantotto,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT44D0760115700000015677719

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERBALE N.173/2015 VIOLAZ. ART.142 CDS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.088,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.088,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.088,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Il Prefetto della Provincia di Foggia

Prot. Nr. 0013100/16 - VV.UU. Area III/Uff. Dep.

VISTO il ricorso prodotto ex art. 203 del C.d.S. da POGGI Francesco Walter, in qualità di Presidente e legale rappresentante della AMAT s.p.a. con sede in Taranto, Via Cesare Battisti, 657, avverso il verbale n. 173/2015 del: 19/06/2015, con il quale il Comando Polizia Municipale di Stornara (FG) ha contestato al ricorrente come sopra generalizzato la violazione dell'art. 142 del C.d.S. *perché alla guida del veicolo sanzionato, in data :22/05/2015 circolante sulla S.S. 16 Km. 700+300 con direttrice di marcia da Foggia a Cerignola, procedeva ad una velocità di km/h: 132,05 (detratto il 5%), superava di km/h 42,05 il limite massimo di km/h 90, stabilito sul quel tratto di strada;*

VISTE le deduzioni tecniche dell'organo accertatore di cui al rapporto del: 08/04/2016;

CONSIDERATO che

- Il verbale in questione è stato notificato all' intestatario risultante al PRA, ditta "Leasys" in data: 28/07/2015, in data: 11/09/2015 la stessa, comunicava il Locatario alla data dell' infrazione, inviandola erroneamente alla Stazione Carabinieri Stornara, quest'ultima trasmetteva in data: 02/10/2015 alla Polizia Municipale di Stornara la predetta comunicazione. Il verbale veniva inviato, per la notifica al nuovo soggetto, in data: 28/12/2015, tramite il servizio Postale, quindi ampiamente nel termine dei 90 giorni utili alla rinotifica.

CONSIDERATO ai fini della determinazione del quantum della sanzione, le circostanze indicate nell'art. 195 C.d.S. in relazione all'art. 204 comma 1° del C.d.S.;

VISTA la legge 689/81.

VISTI gli artt. 14 del D.Lgs. 139/2000 8 del D.P.R. 180/2006 e gli artt. 203, 204 e 14 del C.d.S

VISTO il provvedimento n. 17879/01.09/Gab del 28/05/2015 e successivi, con il quale il Prefetto di Foggia ha conferito alla sottoscritta le funzioni di dirigente dell'Area III " applicazione del Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e rappresentanza in giudizio" di questa Prefettura;

ORDINA

- 1) - Il ricorso è rigettato per i motivi di cui in premessa;
- 2) - Alla: AMAT s.p.a. nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. POGGI Francesco Walter, a pagare quale sanzione amministrativa per la infrazione indicata in premessa la seguente somma:

- Per sanzione amministrativa	€ 1.062,00
- Per spese procedimento.....	€ 24,00
- Per bollo.....	€ 2,00
Totale.....	€ 1.088,00

INGIUNGE

allo stesso di versare la somma complessiva di € 1.088,00 (milleottantotto/00) mediante pagamento a mezzo di c.c.p. nr. 15677719 o tramite bonifico bancario all' IBAN: IT44D0760115700000015677719 INTESTATO A: SERVIZIO TESORERIA-POLIZIA MUNICIPALE STORNARA, cui a norma di legge, spettano i proventi per la violazione accertata, nel termine di giorni 30 dalla notifica della presente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso soltanto davanti al Giudice di Pace di Foggia ai sensi dell'art.205 del Decreto Legislativo 30/04/1992, nr.285, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il Comando Polizia Municipale di STORNARA è pregato di notificare il presente provvedimento entro 150 giorni dalla data della sua adozione ai sensi del 2° comma dell'art.204 del D.lgs. 30/04/92, n°285. La presente ordinanza, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese, ai sensi del 3° comma dell'art.204 del C.d.S e, pertanto, sarà cura del comando cui appartiene l'organo accertatore attivare le procedure previste dall'art.27 della 689/81.

Foggia, 16/06/2016

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1153

31 AGO. 2016

AD	Assessore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
MC	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☒
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Regioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

p. il Prefetto
Il Dirigente dell'Area III
(Dr.ssa C. Palumbo)

Handwritten notes and signatures:
+ Esaminato
+ Esaminato
si esprime il proprio parere
ordinanza n. 554/00
rivedere l'art. 554/00
all'ex prefetto
Certi mail Aw. Barb. del
02/09/16
6/09/16

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: martedì 6 settembre 2016 19:36
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: Re: I: ART. 201 CDS

Purtroppo non mi sembra sussistano i presupposti per chiedere il rimborso alla società di noleggio.
Resto a disposizione per ogni necessità del caso.
Cordialmente
Marco

Il giorno 6 settembre 2016 14:24, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Marco ti ringrazio, ne ho parlato con il Direttore.

Credo che provvederemo al pagamento della sanzione prevista in ordinanza, con rivalsa di € 554,14 (ossia della misura ridotta) nei confronti dell'ex dipendente; credi che potremmo in qualche modo avere titolo per il recupero della restante somma nei confronti della Società di noleggio ?

Ciao

Fabiola

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: lunedì 5 settembre 2016 20:26
A: Maria Fabiola Menenti
Oggetto: Re: I: ART. 201 CDS

Ho letto l'esito del ricorso, dal quale si evince che il veicolo non era di proprietà dell'Amat, ma noleggiato da altra società.

Tenuto conto di ciò, il ricorso al Giudice di Pace può essere problematico atteso che, in questi casi, il termine di 90 gg. previsto dall'art. 201 cds dovrebbe ricominciare a decorrere dalla ricezione degli elementi identificativi del locatario.

Con i più cordiali saluti

Marco

Il giorno 1 settembre 2016 09:42, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Ciao Marco,

ti invio in allegato il ricorso predisposto per l'annullamento di un verbale della Polizia Municipale di Stornara adducendo il superamento dei 90 giorni dalla data della violazione (vedi tua precedente mail del 9 febbraio 2016).

Ti invio, altresì, l'ordinanza prefettizia, notificata il 31 agosto u.s., di rigetto del ricorso ed ingiunzione della somma di € 1.088,00.

Come puoi rilevare dalle motivazioni, risulta che il verbale era stato notificato in data 28/07/2015 (quindi entro il termine previsto) alla Ditta Leasy (che ci fornisce le vetture di servizio) e la predetta Società soltanto in data 11/09/2015 (quindi oltre il termine di 90 giorni dalla violazione) indicava nell'AMAT la società locataria della autovettura al momento della infrazione e lo trasmetteva, peraltro erroneamente, ai Carabinieri di Stornara che, successivamente, lo inviavano per competenza alla Polizia Municipale di Stornara.

Il verbale veniva trasmesso dal predetto Comando per la rinotifica all'Amat, per il tramite del servizio postale, in data 28/12/2015, con ricezione al protocollo aziendale in data 31/12/2015 (quindi ben oltre i 90 giorni previsti dall'art. 201 CDS).

Da quanto sopra credo che possano emergere delle responsabilità a carico della Società Leasy che non ha comunicato tempestivamente il locatario della autovettura al momento della infrazione, per la rinotifica nei termini, con la conseguenza che l'Azienda probabilmente non avrebbe proposto ricorso per decorrenza termini di notifica e pagato la sanzione, in misura ridotta, di € 554,14, con rivalsa nei confronti del lavoratore che aveva commesso l'infrazione alla guida della autovettura.

Ci sentiamo nei prossimi giorni per gli sviluppi della questione e verificare, così, se ci sono o meno gli estremi per proporre il ricorso al Giudice di Pace ovvero se convenga comunque pagare e richiedere alla Società Leasy il rimborso di una parte della somma (almeno della maggiorazione dell'importo dovuto a seguito emissione della ordinanza ingiunzione, circa 500,00 €), fermo restando, logicamente, il successivo recupero del dovuto nei confronti di colui che ha commesso l'infrazione (che allo stato è in pensione!!).

Saluti

MF Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [mailto:menenti@amat.ta.it]

Inviato: martedì 9 febbraio 2016 17:36

A: 'Marco Barberio'

Oggetto: R: ART. 201 CDS

grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: martedì 9 febbraio 2016 17:11

A: Maria Fabiola Menenti

Oggetto: ART. 201 CDS

Ho verificato che la norma prevede che la contestazione debba avvenire entro 90 gg. dall'accertamento.

Tuttavia, per l'ipotesi di conduzione della vettura oltre i limiti di velocità (con strumenti di rilevazione autovelox), l'accertamento non sempre coincide con la data della violazione.

Dalla ricerca effettuata ho potuto evincere che, a seguito di una recente interpretazione del Ministero dell'Interno (che sembra non consentire il superamento dei 90 gg. "per prassi organizzative interne"), non mancano sentenze di annullamento della sanzione contestata, appunto, oltre i limiti di cui all'art. 201 cds.

A questo punto, però, nel ricorso converrà evidenziare, oltre al superamento del limite di 90 gg, che il ritardo nell'accertamento della violazione è dipeso esclusivamente da prassi organizzative interne all'ufficio non opponibili al destinatario della sanzione.

Cordialmente

Marco

Corrispondenza prot. n° 2188 /UP

Taranto, li 04 FEB. 2016

AL PREFETTO DI FOGGIA
Per il tramite
DELLA SEZIONE POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI STORNARA
Via E. Fieramosca, 24
71047 - STORNARA (FG)

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'articolo 203 del Codice della Strada avverso il verbale di contestazione n° 173/2015 per la violazione dell'art. 142 comma in combinato disposto dall'Art. 142 comma 1 del D.lvo n° 285 del 30/04/1982 del Codice della Strada redatto in data 19/06/2015 al veicolo FIAT FIORINO targato EP932YF

Il sottoscritto Dott. Francesco Walter Poggi, nato a Taranto il 27/05/1950 ed ivi residente in via Diego Peluso n. 108; in qualità di Presidente e rappresentante legale dell' A.M.A.T. S.p.A. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) con sede in Taranto in Via Cesare Battisti n° 657,

Premesso che:

- con verbale n° 173/2015 presso i locali dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Stornara è stato accertato che il giorno 22/05/2015 il veicolo sopra indicato, in località Stornara SS 16 KM 700+300 direzione: Cerignola alle ore 15:52 ha violato la norma dell'art. 142 comma 9 del Codice della Strada per aver superato di 42,05 km/h la velocità massima consentita nel predetto tratto di strada nel quale vige il limite max di velocità di 90 km/h.
- che, nella circostanza, la velocità è stata rilevata a mezzo di apparecchiatura Autovelox 105SE Matr. CPU 945882 + rilevatore 945083 omologazione 5483/2014 Cert. Tar. LAT N 105 334 14 del 28/11/2014 collocata in postazione fissa;
- che la predetta violazione è stata notificata presso gli uffici di questa Società in data 31/12/2015, oltre il termine massimo di 90 giorni dalla data dell'infrazione così come previsto dal Codice della Strada.

Tanto premesso, la scrivente Società, in qualità di noleggiante a lungo termine del mezzo in questione, propone formale

RICORSO

avverso il verbale in oggetto per decadenza termini, in quanto lo stesso è stato notificato oltre il termine perentorio di 90 giorni così come previsto dall'art. 201 del Codice della Strada.

Pertanto, sulla base delle motivazioni esposte si chiede l'annullamento del verbale n° 173/2015 e l'archiviazione degli atti.

Si allegano in copia:

- il verbale citato in oggetto;
- il documento di identità in corso di validità: Patente n° TA5327797N rilasciata da MC-TA.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)